

## NEWSLETTER LUGLIO 2024

Dipartimento Risk Governance & Compliance

### ANCORA NOVITÀ SUI REATI PRESUPPOSTO "231"

#### CYBERSICUREZZA

Con l'entrata in vigore della legge sulla cybersicurezza (L. 90/2024), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 2 luglio, viene modificato l'art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001.

In particolare, vengono aumentate le sanzioni nel caso di reati informatici commessi nell'interesse o vantaggio di un ente, in modo tale che si passi da una cornice edittale ricompresa tra cento e cinquecento quote, a una ricompresa tra duecento e settecento quote.

Allo stesso art. 24-bis viene introdotto un nuovo comma 1-bis, ai sensi del quale si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote a seguito della commissione della nuova fattispecie di reato – introdotta sempre dalla legge sulla cybersicurezza – legata all'estorsione informatica (art. 629 co. 3 c.p.). Si tratta di una misura di prevenzione rispetto agli attacchi informatici ("ransomware") che cerca di incidere sui pagamenti dei riscatti richiesti dalle organizzazioni criminali. Ciò che va tenuto conto nella prospettazione di una eventuale responsabilità dell'ente è la necessità di un concorso di un soggetto interno all'ente (apicale o sottoposto ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 231/2001), oltre che ovviamente la prova di un interesse e vantaggio dell'ente stesso e di una colpa organizzativa nella gestione di una simile evenienza.

Viene, altresì, modificato il comma 2 dell'art. 24-bis, innalzando la sanzione pecuniaria ivi prevista sino a quattrocento quote nel caso di commissione dei delitti di cui agli artt. 615-quater c.p. ("Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici e telematici") oppure del nuovo delitto di detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico di cui all'art. 635-quater.1 c.p.

Si noti che è stato, invece, eliminato dal catalogo dei reati l'art. 615-quinquies c.p. ("Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico").

#### **ABUSO D'UFFICIO e ALTRI REATI CONTRO LA P.A.**

È in corso di pubblicazione la nuova normativa che abolisce il reato di abuso di ufficio (art. 323 c.p.) e modifica la fattispecie di traffico di influenze illecite (art. 416-bis c.p.).

Si tratta di fattispecie comprese nel catalogo dei reati presupposto attraverso il richiamo nell'art. 25 del D.Lgs. 231/2001.

Contestualmente il "decreto carceri" (D.L. 92/2024) ha introdotto il reato di "Indebita destinazione di denaro o cose mobili" che punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sè o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto. Tale fattispecie, con gli emendamenti in corso, è destinata ad essere anch'essa inserita tra i reati "231".

Con conseguente necessità di aggiornamento dei Modelli organizzativi.

**AVVISO**

Il **23 settembre** prossimo sarà presentata, presso la sala conferenze dell'Ordine dei commercialisti di Torino, la Terza edizione del libro "Modello organizzativo DLgs. 231 e Organismo di Vigilanza".

Ulteriori informazioni saranno pubblicate su [www.odcec.torino.it](http://www.odcec.torino.it) e [www.vptl.it](http://www.vptl.it)

Per tutte le informazioni sulle attività e sul Team di lavoro  
del Dipartimento Risk Governance & Compliance consultare il sito

<https://www.vptl.it/risk-and-compliance>